

D.P.R. 2 giugno 1981, n. 270.

Corresponsione di miglioramenti economici al personale delle Università degli istituti di istruzione universitaria, degli osservatori astronomici, astrofisici, vulcanologici e vesuviano.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 giugno 1981, n. 153.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione¹;

Visto l'art. 9 della L. 22 luglio 1975, n. 382²;

Vista la L. 11 luglio 1980, n. 312³;

Visto il D.L. 28 maggio 1981, n. 255⁴;

¹ **Cost. 27-12-1947**

Costituzione della Repubblica italiana.

La Costituzione fu approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947, pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1947, n. 298, ediz. straord., ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948. Vedi XVIII disp. trans. fin., comma primo.

87. *Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere.*

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ⁽⁹³⁾ ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

² **L. 22-7-1975 n. 382.** *Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione. Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 agosto 1975, n. 220.*

9. *Il trattamento economico di attività dei dipendenti civili dello Stato, esclusi i dirigenti indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, i magistrati e gli avvocati e procuratori dello Stato, è stabilito sulla base di accordi formati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ferma restando la necessità di approvazione per legge delle spese incidenti sul bilancio dello Stato.*

Saranno, in ogni caso, disciplinati per legge il reclutamento del personale, le strutture fondamentali delle carriere, la responsabilità e i procedimenti disciplinari.

Gli accordi sono triennali.

Con le stesse modalità indicate nel primo comma sarà fissato, sulla base di distinti accordi sindacali, il trattamento economico dei dipendenti delle aziende autonome dello Stato.

Il trattamento economico deve ispirarsi a norme di chiarezza in modo che ai dipendenti sia assicurata parità di trattamento economico a parità di qualifica, indipendentemente dall'amministrazione di appartenenza ed in modo da essere finalizzato al perseguimento di una progressiva perequazione delle condizioni economiche di tutti i pubblici dipendenti.

L'articolo 24 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, è abrogato

³ **L. 11-7-1980 n. 312.** *Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato. Pubblicata nel Suppl. ord. alla Gazz. Uff. 12 luglio 1980, n. 190.*

⁴ **D.L. 28-5-1981 n. 255.** *Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti la corresponsione di miglioramenti economici al personale della scuola di ogni ordine e grado, compresa l'Università. Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 giugno 1981, n. 149 e*

Visti gli accordi per il triennio contrattuale 1979-81, intervenuti il 30 luglio 1980 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L. e C.I. S.A.P.U.N.I. e successivamente sottoscritti anche dai rappresentanti della CONFISAL-SNALS, della CISAS e della CISAF-FISAFI;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro;

Decreta:

1. Con effetto dal 1° febbraio 1981, gli stipendi annui lordi iniziali previsti dall'art. 24 della legge 11 luglio 1980, n. 312⁵, per le categorie di personale di cui al titolo III, capo II, della stessa legge, sono sostituiti come segue:

prima qualifica	L. 2.196.000
prima qualifica dopo 6 mesi	» 2.400.000
seconda qualifica	» 2.700.000
terza qualifica	» 3.150.000
quarta qualifica	» 3.400.000
quinta qualifica	» 3.816.000
sesta qualifica	» 4.320.000

convertito in legge, con modificazioni, con L. 24 luglio 1981, n. 391 (Gazz. Uff. 28 luglio 1981, n. 205).

⁵ **L. 11-7-1980 n. 312.** Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato. Pubblicata nel Suppl. ord. alla Gazz. Uff. 12 luglio 1980, n. 190.

24. Stipendi.

A decorrere dal 1° gennaio 1978 ai fini giuridici e dal 1° luglio 1978 agli effetti economici, al personale classificato nelle otto qualifiche funzionali che individuano corrispondenti livelli retributivi di cui al precedente articolo 2, competono i seguenti stipendi annui lordi iniziali:

<i>primo livello</i>	<i>L. 1.800.000</i>
<i>secondo</i>	<i>» 2.196.000</i>
<i>terzo</i>	<i>» 2.556.000</i>
<i>quarto</i>	<i>» 2.790.000</i>
<i>quinto</i>	<i>» 3.150.000</i>
<i>sesto</i>	<i>» 3.600.000</i>
<i>settimo</i>	<i>» 4.500.000</i>
<i>ottavo</i>	<i>» 5.400.000</i>

Al compimento di tre, sei, dieci, quindici e venti anni di servizio senza demerito nel livello di appartenenza sono attribuite altre classi di stipendio con un aumento costante del 16 per cento dello stipendio iniziale di livello.

Nel periodo di permanenza in ciascuna classe di stipendio, compresa l'ultima, sono corrisposti aumenti di stipendio in ragione del 2,50 per cento dello stipendio previsto per la classe stessa per ogni biennio di servizio prestato senza demerito. Gli aumenti biennali di stipendio maturati in ciascuna classe sono riassorbiti al conseguimento della classe di stipendio successiva.

Le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali, anche se convenzionali, si conferiscono con decorrenza dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche nei confronti del personale di cui al successivo articolo 133.

Al personale di cui al presente titolo non si applicano le disposizioni relative all'aumento anticipato di stipendio per merito previsto dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3

settima qualifica	» 5.040.000
ottava qualifica	» 5.940.000

Al compimento di ogni biennio di servizio senza demerito nel livello di appartenenza sono attribuite altre classi di stipendio con un aumento costante dell'8 per cento dello stipendio iniziale di livello per i primi 16 anni. Dopo il conseguimento dell'ultima classe di stipendio, la progressione economica è costituita da aumenti periodici in ragione del 2,50 per cento dello stipendio inerente alla classe medesima per ogni biennio di permanenza senza demerito nella stessa.

Per la prima qualifica le classi biennali si calcolano su L. 2.400.000, escludendo i primi sei mesi dal periodo utile ai fini delle classi stesse.

Ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici biennali per la nascita di figli o per altre situazioni previste dalle norme vigenti, si conferiscono aumenti periodici convenzionali del 2,50 per cento sulla classe stipendiale di appartenenza, riassorbibili con la successiva progressione economica.

2. Per il personale in servizio alla data del 1° febbraio 1981 che risulti inquadrato o da inquadrare nelle prime sei qualifiche funzionali, il beneficio contrattuale derivante dal nuovo inquadramento non può essere inferiore alla differenza tra lo stipendio iniziale del livello di appartenenza previsto dal precedente art. 1 e quello iniziale dello stesso livello stabilito dall'art. 24 della legge 11 luglio 1980, n. 312⁶.

Ai fini perequativi, per il personale in servizio alla predetta data, che risulti inquadrato o da inquadrare nella settima e nell'ottava qualifica funzionale, lo stipendio indicato nel precedente art. 1 è integrato di un importo pari alla differenza tra lo stipendio iniziale previsto, per lo stesso livello retributivo, dall'art. 24 della legge 11 luglio 1980, n. 312⁷, maggiorato di L. 403.200 e di L. 475.200, rispettivamente per il personale della settima ed ottava qualifica funzionale, nonché della somma di L. 480.000 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1980, n. 719⁸, e lo stipendio iniziale stabilito per il medesimo livello retributivo dal precedente art. 1.

3. Con effetto dal 1° febbraio 1981, al personale che alla stessa data riveste le qualifiche di capo sala, ostetrica e ostetrica capo, dietista, terapista della riabilitazione, assistente sociale, capo tecnico dei servizi diagnostici e capo dei servizi sanitari ausiliari, compete lo stipendio annuo lordo alla prima classe stipendiale della sesta qualifica funzionale. Il predetto stipendio si considera anche ai fini dell'attribuzione delle successive otto classi biennali di cui al precedente art. 1.

4. Ai fini dell'inquadramento nei livelli retributivi di cui al precedente art. 1 si ha riguardo all'anzianità complessiva di servizio effettivamente maturata

⁶ Vedi nota 5

⁷ Vedi nota 5

⁸ **D.P.R. 4-11-1980 n. 719.** *Corresponsione di acconti sui futuri miglioramenti economici al personale non docente delle Università, ai professori universitari incaricati esterni ed agli assistenti universitari. Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 novembre 1980, n. 305.*

fino al 31 gennaio 1981 nella carriera che ha dato luogo all'inquadramento nelle qualifiche funzionali ai sensi degli articoli 82 e 85 della legge 11 luglio 1980, n. 312⁹, ivi compresa quella riconosciuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della legge 25 ottobre 1977, n. 808¹⁰. A tal fine si escludono le frazioni di mese inferiori a 15 giorni.

⁹ **L. 11-7-1980 n. 312.** Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato. Pubblicata nel Suppl. ord. alla Gazz. Uff. 12 luglio 1980, n. 190.

82. Inquadramento provvisorio nelle qualifiche funzionali.

Il personale in servizio alla data del 1° marzo 1977 è inquadrato nelle qualifiche funzionali, ai fini giuridici dalla stessa data e ai fini economici dal 1° marzo 1978, avuto riguardo alla qualifica rivestita al 1° marzo 1977, secondo le seguenti corrispondenze:

nella seconda qualifica: il personale ausiliario e gli operai comuni;

nella terza qualifica: i portantini e gli operai qualificati;

nella quarta qualifica: il personale delle carriere esecutive, gli operai specializzati e capi operai;

nella quinta qualifica: il personale delle carriere esecutive atipiche con parametro iniziale 148 e terminale 275;

nella sesta qualifica: il personale delle carriere di concetto;

nella settima qualifica: il personale delle carriere direttive.

Il personale ausiliario e gli operai comuni che intendano svolgere anche mansioni di pulizia vengono inquadrati a domanda, da presentare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella terza qualifica.

Il personale assunto nel periodo compreso tra il 1° marzo 1977 e la data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nelle qualifiche funzionali con l'osservanza dei criteri innanzi indicati.

Per i dipendenti assunti nel periodo compreso tra il 1° marzo 1977 ed il 1° marzo 1978 l'inquadramento nelle qualifiche ha decorrenza giuridica dalla data della nomina, ed economica dal 1° marzo 1978; per coloro che sono stati nominati successivamente a questa ultima data, l'inquadramento nelle qualifiche ha la decorrenza giuridica dal giorno della nomina ed economica dalla effettiva assunzione in servizio ⁽²⁾.

85. Decorrenza.

Il personale di cui all'articolo 78 in servizio alla data del 1° luglio 1979, anche a prescindere dal possesso del titolo di studio, salvo il caso espressamente richiesto da norme di carattere generale per il particolare tipo di attività tecnica, specialistica o professionale, è collocato, dalla stessa data del 1° luglio 1979, ai fini giuridici ed economici, nella qualifica funzionale corrispondente alle mansioni effettivamente svolte ⁽²⁾.

¹⁰ **L. 25-10-1977 n. 808.** Norme sul decentramento amministrativo nel settore dell'istruzione universitaria e sul personale non docente, nonché disposizioni relative ad alcuni settori del personale docente delle università. Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 novembre 1977, n. 304.

TITOLO III

Valutazione e riconoscimento dei servizi

16. Valutazione e riconoscimento dei servizi.

Il servizio non di ruolo prestato dal personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria, nonché degli osservatori astronomici e vesuviano, alle dirette dipendenze delle singole, amministrazioni universitarie o degli osservatori, è assimilato a tutti gli effetti al servizio non di ruolo statale di cui alle varie categorie previste dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108.

Per la valutazione di tale servizio ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza si applicano le disposizioni previste, rispettivamente, dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e dal testo unico delle norme sul trattamento di previdenza del personale civile e militare dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

Per la determinazione dello stipendio spettante dal 1° febbraio 1981, si aggiunge al trattamento iniziale del nuovo livello retributivo corrispondente alla qualifica rivestita a tale data, la progressione economica riferita alla anzianità di servizio valutata ai sensi del precedente comma ed il personale è inquadrato nella posizione stipendiale corrispondente a tale anzianità. Qualora l'importo dello stipendio cada tra due classi o scatti, il dipendente è inquadrato alla classe o scatto immediatamente inferiore, computando la eventuale residua anzianità ai fini del conseguimento dell'ulteriore classe o scatto.

Ove l'anzianità complessiva di cui al primo comma si riferisca a livelli retributivi di qualifiche diverse, si calcola anzitutto la anzianità relativa alla qualifica funzionale inferiore nel livello retributivo corrispondente.

L'importo tabellare correlativo, detratto il valore iniziale di livello, si trasferisce sul livello retributivo della qualifica superiore, aggiungendolo al valore iniziale del livello retributivo; al valore temporale corrispettivo si aggiunge l'anzianità riferita a tale qualifica superiore.

L'inquadramento è effettuato con gli stessi criteri del precedente comma secondo.

Il servizio, di ruolo e non di ruolo, prestato anche presso altre amministrazioni dello Stato o presso le opere universitarie, dal personale non docente, compreso quello immesso in ruolo ai sensi dei precedenti articoli in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le università e gli istituti di istruzione universitaria, nonché presso gli osservatori astronomici e vesuviano, è riconosciuto, ai fini economici e della progressione di carriera: per intero se svolto nella stessa carriera o categoria ovvero in categorie equiparate; nella misura della metà se svolto in carriere o categorie immediatamente inferiori, nella misura della metà e comunque per non più di quattro anni se svolto in carriere o categorie non immediatamente inferiori a quelle di attuale appartenenza.

Tale riconoscimento avviene mediante ricostruzione di carriera sulla base del servizio effettivamente prestato nella carriera di appartenenza, sommando a tale servizio la sola anzianità riconosciuta per effetto del precedente comma. È consentita l'opzione per la posizione giuridica ed economica già conseguita, se più favorevole.

Per il personale appartenente a carriere articolate in due o più qualifiche, qualora la ricostruzione di carriera comporti per l'anzianità maturata l'inquadramento nelle qualifiche superiori, questo è disposto anche in eccedenza alle relative dotazioni organiche, salvo successivo riassorbimento.

Gli effetti giuridici derivanti dal riconoscimento del servizio di cui al precedente terzo comma decorrono dal 1° gennaio 1977, mentre gli effetti economici decorrono dal 1° maggio 1977, per il 50 per cento dell'importo della maggiore retribuzione spettante a ciascuno interessato e dal 1° gennaio 1978 per l'intero ammontare della medesima retribuzione.

I benefici previsti dal presente articolo si applicano con le stesse modalità indicate nei precedenti quarto e quinto comma anche nei confronti del personale in servizio nominato in carriera superiore a quella di appartenenza a seguito di concorso pubblico ovvero riservato successivamente alla data del 1° gennaio 1977, nonché del personale appartenente a carriere articolate in due o più qualifiche, che maturi il prescritto periodo di anzianità ai fini della promozione alla qualifica superiore anche in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge.

L'assegno ad personam di cui all'art. 2 della L. 7 giugno 1975, n. 259, per la parte eccedente la somma di L. 23.000 mensili attribuita con L. 4 aprile 1977, n. 121; viene riassorbito, con i criteri previsti dal secondo comma del citato art. 2, nella stessa misura e con la stessa decorrenza degli effetti economici dei benefici previsti dal presente articolo (a).

(a) Vedi, anche, la L. 27 febbraio 1980, n. 38.

5. A decorrere dal 1° febbraio 1981, lo stipendio annuo lordo iniziale per gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento e per i professori universitari incaricati esterni è fissato in L. 5.940.000.

Si applicano, ai fini della progressione economica, le disposizioni di cui al precedente articolo 1.

Per la valutazione dell'anzianità di servizio maturata fino alla data del 31 gennaio 1981, si considerano, per gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento, oltre agli anni di servizio effettivamente prestati nel ruolo di appartenenza, anche quelli riconosciuti ai sensi e per gli effetti degli ordinamenti preesistenti all'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312¹¹, e per i professori incaricati esterni, gli anni di servizio effettivamente prestati in tale posizione. A tali fini si trascurano le frazioni di mese inferiori ai 15 giorni.

Per la determinazione dello stipendio spettante dal 1° febbraio 1981, valgono le disposizioni di cui al precedente art. 4.

6. Nei casi di passaggio a qualifica superiore conseguita ai sensi dell'art. 84 della legge 11 luglio 1980, n. 312¹², al personale interessato sarà attribuito, a modifica di quanto disposto dall'art. 89 della stessa legge, lo stipendio iniziale previsto per la nuova qualifica, maggiorato dell'importo maturato per classi o scatti nella qualifica di provenienza.

Qualora il nuovo stipendio cada tra due classi o scatti, fermo restando ad personam lo stipendio stesso, il dipendente si considera inquadrato nella

¹¹ **L. 11-7-1980 n. 312.** Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato. Pubblicata nel Suppl. ord. alla Gazz. Uff. 12 luglio 1980, n. 190.

¹² **L. 11-7-1980 n. 312.** Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato. Pubblicata nel Suppl. ord. alla Gazz. Uff. 12 luglio 1980, n. 190.

84. Accesso alle qualifiche funzionali e di livello.

Alle qualifiche dei singoli livelli funzionali si accede per concorsi pubblici che saranno svolti ogni anno in unica tornata nel semestre maggio-ottobre.

Con apposito regolamento da emanarsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro sarà stabilita la composizione delle commissioni esaminatrici e saranno fissate le prove d'esame, e tutte le modalità necessarie per lo svolgimento dei concorsi.

Ai concorsi pubblici potrà partecipare il personale della qualifica immediatamente inferiore in servizio da almeno 5 anni senza demerito, indipendentemente dal possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica superiore, salvo che questo non sia specificatamente richiesto da norme di carattere generale, per il particolare tipo di attività tecnica specialistica o professionale.

Nel concorso pubblico di accesso alle qualifiche saranno previste riserve di posti per i candidati provenienti dal livello immediatamente inferiore. L'entità di tali riserve sarà stabilita, sentita la commissione di cui al precedente articolo 80, all'atto della determinazione delle declaratorie e dei profili di cui allo stesso articolo.

Potranno fruire delle riserve di cui al precedente comma i candidati interni che abbiano una anzianità di cinque anni, maturata nella qualifica immediatamente inferiore a quella a cui si concorre, ed il titolo di studio richiesto ai candidati esterni per l'accesso alla stessa qualifica inferiore.

Nel primo quinquennio decorrente dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento è considerata equipollente alla anzianità di qualifica quella maturata nella carriera di provenienza

classe o scatto immediatamente inferiore. La frazione di biennio corrispondente alla differenza tra il nuovo stipendio e quello della classe o scatto di inquadramento è valutata ai fini dell'ulteriore progressione economica.

7. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3¹³, o da disposizioni analoghe sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi compresi la ritenuta in conto entrate Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

I nuovi stipendi, spettanti per i decorsi periodi, saranno conguagliati con quanto già corrisposto per gli stessi periodi a titolo di stipendio e di acconto, i L. 40.000 mensili, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1980, n. 719¹⁴, non più dovuto.

8. Alla copertura della maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255¹⁵.

¹³ **D.P.R. 10-1-1957 n. 3.** Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato. Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 gennaio 1957, n. 22, S.O.

82. Assegno alimentare.

All'impiegato sospeso è concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia (b) (c)

(b) Vedi art. 1, D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749,

(c) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale del comparto Ministeri, della Sanità, delle Istituzioni ed enti di ricerca, delle Università, delle Aziende autonome e nei confronti del personale non dirigenziale della Scuola, vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; nei confronti del personale dirigente dell'Area I, vedi l'art. 16, Accordo 18 novembre 2004.

¹⁴ **D.P.R. 4-11-1980 n. 719.** Corresponsione di acconti sui futuri miglioramenti economici al personale non docente delle Università, ai professori universitari incaricati esterni ed agli assistenti universitari. Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 novembre 1980, n. 305.

¹⁵ **D.L. 28-5-1981 n. 255.** Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti la corresponsione di miglioramenti economici al personale della scuola di ogni ordine e grado, compresa l'Università. Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 giugno 1981, n. 149 e convertito in legge, con modificazioni, con L. 24 luglio 1981, n. 391 (Gazz. Uff. 28 luglio 1981, n. 205).